



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 del Ministro della Giustizia, degli artt 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che tale delega è allegata alla presente convenzione;

che l'art.3 legge 28.04.2014 n. 67 ha introdotto l'art.168bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);

che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell'ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che l'ente FONDAZIONE CAV. GUIDO GINI ONLUS presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del sopra citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014;

Tutto ciò premesso:

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e la FONDAZIONE CAV. GUIDO GINI ONLUS, nella persona del legale rappresentante pro tempore, dott. GUIDO GINI

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

l'ente consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 5 unità CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI TRA LE DUE STRUTTURE DENOMINATE VILLAGGIO SOLIDALE DI VIA MIRANESE 13 A MIRANO-VE E CASA MIRAVIGLIA di VIA DELLE MIMOSE 4 A MIRA-VE, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:¹

- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;

Le attività prevedono:

- *supporto agli ospiti delle strutture sopracitate in attività quali: aiuto pratiche burocratiche, baby sitting, apprendimento lingua italiana, ricerca lavoro, predisposizione curriculum vitae, accompagnamenti visite mediche e presso uffici per pratiche burocratiche, compagnia e assistenz a ospiti con difficoltà fisica e/o psicologica;*
- *animazione e supporto compiti a favore dei bambini delle famiglie ospiti del Villaggio Solidale;*
- *partecipazione ai pranzi comuni promossi dal Villaggio Solidale con supporto pratico prima, durante e dopo (preparazione cibo e tavola, relazioni durante, pulizia e riordino dopo).*
- *supporto alla dispensa dei generi alimentari messi a disposizione degli ospiti del Villaggio Solidale (recupero presso gli ipermercati del territorio, riordino, distribuzione);*
- *gestione aperture del magazzino degli abiti usati del Villaggio Solidale (riordino abiti, pulizie);*
- *giardinaggio (manutenzione orto, taglio e raccolta erba e rami piante, foglie).*
- *riordino e pulizia spazi aperti e chiusi comuni (spazi gioco, lavanderia, corridoi, scale, taverna ecc.);*
- *manutenzione apparecchiature elettroniche (personal computer, stampanti, telefoni cellulari)*
- *manutenzione appartamenti (pulizie straordinarie, piccole manutenzioni, tinteggiature, piccole riparazioni, piccoli lavori edili,..);*

¹ Mantenere le prestazioni consone alla propria mission, specificando le attività.

- *Manutenzione biciclette.*
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto inserito che possano apportare benefici agli ospiti delle strutture in oggetto.

Art.2

l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

l'ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni: sig. Panciera Alessandro, sig. Guido Gini.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti inseriti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i soggetti inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati e agli ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L'ente potrà beneficiare, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall'art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo tre della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti inseriti e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'interessato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.

1. Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena
 - L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
 - Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all'autorità di controllo.
(Indicare eventuale email cancellerie)

2. Per i soggetti imputati ammessi alla prova
 - L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima, unicamente all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell'imputato in conformità al disposto di cui all'art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l'imputato che, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandoni o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
 - Al termine dell'esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare unicamente all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.

Art.7

qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3, prorogabile tacitamente per anni 2 salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, 9/2/2021

Fondazione Cav. Guido Gini Onlus

dott. Guido Gini

Il Presidente del Tribunale
Dott. Salvatore Lagumà

Allegati:

- Statuto.
- Iscrizione della Fondazione Cav. Guido Gini Onlus al Registro delle persone giuridiche

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 42233
RACCOLTA N. 15584

STATUTO

Fondazione Cav. Guido Gini
"a sostegno delle persone bisognose"

PREMESSA

Le figure del fondatore Ing. Mario Gini e di suo padre Cav. Guido Gini

La "Fondazione Cav. Guido Gini - Onlus" nasce in attuazione delle volontà testamentarie dell'Ing. Mario Gini, che ha scelto di dedicare la Fondazione alla memoria di suo padre Cav. Guido Gini, nato e vissuto a Motta di Livenza (TV) dal 1886 al 1976.

Il Cav. Guido Gini, affettuoso marito e buon padre per i sette figli, fu industriale nel campo della lavorazione della seta e imprenditore agricolo. Corretto e onesto nei rapporti di lavoro, era generoso con i suoi dipendenti e mezzadri e particolarmente comprensivo in caso di loro difficoltà; era molto stimato dai suoi concittadini, anche nella veste di presidente della Banca Popolare locale.

Il fondatore Ing. Mario Gini, nato il 6/4/1924 a Motta di Livenza, visse a Milano e poi a Udine con la moglie Giuseppina Cesana, a lui premorta nel 2003, che con il marito aveva condiviso l'intenzione di devolvere il loro patrimonio a fini benefici.

Mario Gini fu uno stimato, intraprendente e creativo ingegnere progettista nel campo termoidraulico, autore di diversi libri, studi e articoli di carattere scientifico, anche nel settore del risparmio energetico.

Si dedicò con passione anche all'insegnamento, per condividere la sua grande esperienza professionale con studenti delle scuole superiori e universitari.

Si dedicò ad attività di solidarietà sociale con l'associazione "Iudinsi" di Udine.

Scrisse inoltre alcuni gustosi libri di satira umoristica sulla società moderna.

I valori a cui si ispira la Fondazione

1 - Tutta l'azione della Fondazione deve tendere a promuovere la centralità della persona umana e il suo benessere globale. Perciò, nel sostenere le persone bisognose, la Fondazione si impegna costantemente a creare loro occasioni di incontro e di espressione ed un clima familiare che contribuisca a rafforzare i vincoli di solidarietà, affetto, amicizia e rispetto reciproco allo scopo di:

- valorizzarne la dignità;
- offrire loro occasione di vivere con più serenità, responsabilità e autonomia;
- favorirne il pieno sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita sociale.

2 - La Fondazione per lo svolgimento delle sue attività privilegia le azioni e i comportamenti che più rispettano il Creato, puntando a diminuire il più possibile il suo impat-

to complessivo sull'ambiente anche per permettere alle generazioni future di trovare un mondo ancora vivibile.

3 - La Fondazione pone tra i suoi valori fondanti la sobrietà, ispirata in particolare al Vangelo, tenendone conto nello svolgimento di tutte le sue attività, anche per rispetto delle popolazioni più sfortunate del Pianeta.

In particolare la Fondazione si impegna ad evitare il più possibile ogni spreco di risorse (materiali, ambientali, umane, ...).

4 - La Fondazione pone particolare attenzione al rispetto dei diritti, alla tutela e alla promozione socio-culturale delle persone che con la loro attività, partecipino direttamente o indirettamente alla vita della Fondazione (anche ad esempio tramite la fornitura di beni e/o servizi).

TITOLO I

Denominazione, sede e finalità

Art. 1 - Denominazione e sede

1 - In attuazione delle disposizioni testamentarie dell'Ing. Mario Gini deceduto in Udine il 5/5/2006, giusta verbale di apertura e pubblicazione di testamento segreto in data 8 maggio 2006 rep. 34158 racc. n. 16613 Notaio Pierluigi Comelli in Udine registrato a Udine il 18 maggio 2006 al n. 2860 Pubblici, è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Cav. Guido Gini - Onlus".

All'esito della riforma del Terzo settore lo statuto della Fondazione è modificato nel presente, facendo acquisire alla stessa la veste di ente del Terzo settore.

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la Fondazione assume la denominazione "Fondazione Cav. Guido Gini ETS" ed ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo settore" nella denominazione e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

L'indicazione di ente del Terzo settore costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2 - E' comunque fatto obbligo di riportare nel logo della Fondazione, oltre alla denominazione, la frase "a sostegno delle persone bisognose".

3 - La Fondazione ha sede legale nel Comune di Mirano (VE) all'indirizzo di Via Miranese n. 13 e potrà istituire con delibera dell'organo amministrativo sedi secondarie operative e/o amministrative.

Art. 2 - Finalità

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale, in ambito pluriregionale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e della tutela dei diritti civili, secondo quanto più avanti

meglio specificato.

Il fondatore, Ing. Mario Gini, ritenendo che nella società attuale le persone deboli si trovino spesso sole, emarginate, con poche possibilità di costruire relazioni sociali, ha disposto che la Fondazione **persegua lo scopo di assistere e sostenere con ogni mezzo idoneo:**

- **i minori senza famiglia o con famiglia in stato di difficoltà;**
- **gli anziani indigenti;**
- **le persone con disabilità fisiche o psichiche;**
- **altre persone in stato di povertà.**

A tal fine la Fondazione privilegerà forme di assistenza e/o accoglienza in piccole strutture, di tipo familiare.

Queste strutture saranno preferibilmente poste all'interno di più ampi contesti abitativi in cui siano favoriti i rapporti e le relazioni tra le persone assistite e/o accolte e persone e/o nuclei familiari sensibili che scelgano di vivere in tali contesti con spirito di solidarietà, attenzione e apertura all'altro.

L'organo amministrativo della Fondazione può deliberare l'assunzione della tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali di persone disagiate appartenenti alle categorie sopra specificate.

In particolare, la Fondazione esercita, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, anche in collaborazione/convenzione con enti pubblici e privati nonché con imprese sociali ed enti non aventi scopo di lucro, le attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- 1 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- 2 - prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- 3 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4 - alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 5 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 6 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettan-

tistiche;

7 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

8 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

9 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse strumentali e conseguenti, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economico-finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari, utili e/o opportuni.

TITOLO II

Organi della Fondazione e loro poteri

Art. 3 - Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1 - l'organo amministrativo;
- 2 - l'organo di controllo.

Art. 4 - L'organo amministrativo

1 - L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico che è anche il legale rappresentante della Fondazione.

2 - L'amministratore unico avrà diritto a un compenso come stabilito nelle disposizioni testamentarie dell'Ing. Mario Gini, riportate anche nell'atto di fondazione.

In ogni caso il compenso annuo dovrà essere determinato nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

L'amministratore unico dura in carica senza limiti di tempo e decade per dimissioni, morte o incapacità ad agire.

3 - L'amministratore unico all'atto dell'assunzione dell'incarico avrà l'obbligo di stabilire una persona che lo sostituisca in caso di sua impossibilità o non volontà a continuare nell'incarico nonché almeno due ulteriori sostituzioni nel caso in cui la persona prescelta non possa o non voglia accettare l'incarico.

L'amministratore potrà modificare in ogni momento la lista dei suoi possibili sostituti, a meno che non abbia specificato che la sua decisione è irrevocabile: in tal caso la decisione non potrà più essere modificata.

Per essere valido il documento ove sono specificate le decisioni per la sostituzione dovrà essere redatto dall'amministratore unico in forma scritta di suo pugno, datato e firmato oppure l'amministratore unico potrà indicare le sue decisioni riguardo la sua sostituzione all'interno del proprio testamento.

4 - Potranno essere stabiliti come sostituti anche legali rappresentanti di persone giuridiche pubbliche o private o figure istituzionali (quali ad esempio il presidente di un'associazione, il sindaco di un Comune, il vescovo pro tempore di una diocesi, un parroco).

5 - Qualora avvenga, in virtù di quanto previsto al punto precedente, che diventi amministratore unico della Fondazione una persona in qualità di legale rappresentante di persona giuridica o in quanto figura istituzionale, costui:

- a) non potrà stabilire nessun suo sostituto, venendo meno quindi l'obbligo di cui al punto 3;
- b) rimarrà amministratore in carica fin tanto che egli non perda per qualunque causa il suo ruolo di legale rappresentante di persona giuridica o di figura istituzionale, in virtù del quale è divenuto amministratore unico della Fondazione. In tal caso egli, nel ruolo di amministratore unico della Fondazione, sarà sostituito con effetti immediati dal nuovo legale rappresentante o dalla nuova figura istituzionale che ha preso il suo posto. Quindi, una volta che sia divenuto amministratore unico della Fondazione una persona in quanto legale rappresentante di un ente o in quanto figura istituzionale, sarà sempre il legale rappresentante di quell'ente nominato per la prima volta o quella figura istituzionale nominata per la prima volta ad essere l'amministratore unico della Fondazione fino all'estinzione della Fondazione per qualunque causa.

Solo in caso di scioglimento o estinzione dell'ente il cui legale rappresentante è anche amministratore unico della Fondazione, quest'ultimo avrà la facoltà di nominare come nuovo amministratore unico della Fondazione il legale rappresentante di un altro ente che sia simile per finalità e valori all'ente predetto;

- c) non avrà diritto ad alcun compenso, in deroga a quanto previsto al punto 2, salvo il rimborso delle spese per lo

svolgimento dell'ufficio;

d) avrà facoltà di nominare un eventuale sostituto pro tempore, che rimarrà in carica al massimo fino a quando l'amministratore che lo ha nominato non perda il suo ruolo. L'amministratore pro tempore avrà pieni poteri tranne la facoltà di nominare ulteriori sostituti e non avrà diritto a nessun compenso salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio. L'amministratore che ha nominato il suo sostituto pro tempore perde ogni potere, fatta salva la facoltà di revocare in ogni momento l'incarico al sostituto da lui nominato.

6 - L'amministratore ha facoltà di delegare il compimento di determinate attività a procuratori appositamente nominati, precisando il contenuto, i limiti e le modalità di tali deleghe.

Art. 5 - Poteri dell'organo amministrativo

1 - L'organo amministrativo della Fondazione è investito dei più ampi poteri per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

2 - L'organo amministrativo provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, che devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in osservanza del disposto di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

3 - Per adeguarsi a modifiche legislative intervenute e/o per permettere alla Fondazione di operare in modo ottimale per il raggiungimento dei suoi scopi, l'organo amministrativo ha in ogni momento facoltà di compiere tutti gli atti necessari per modificare il presente statuto, ivi compresa la modifica della composizione dell'organo amministrativo stesso, sostituendo all'amministratore unico il consiglio di amministrazione ed il presidente; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ha facoltà di determinare ogni modifica del presente statuto al fine di renderlo completo, coerente e in particolare per stabilire composizione, durata, competenze, funzioni, responsabilità, poteri, eventuali compensi o gettoni di presenza, modalità di nomina e di funzionamento sia del consiglio di amministrazione che del presidente.

4 - L'organo amministrativo ha facoltà di nominare un segretario generale, consigli scientifici, comitati direttivi o consultivi ed ogni altro organismo e/o nuovo ufficio che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

5 - Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

ta, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

6 - Spetta all'organo amministrativo, tra l'altro:

- determinare le direttive generali e/o i regolamenti che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;

- predisporre e approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale ed eventualmente il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte;

- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;

- deliberare in merito all'estinzione della Fondazione nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 6 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1 - L'organo di controllo può essere sia collegiale (composto da tre membri) sia monocratico.

2 - L'organo di controllo è nominato dall'amministratore unico della Fondazione, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma 2, del codice civile, ferme restando le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

3 - Nel caso di organo collegiale, il collegio nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta il suo presidente.

4 - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5 - L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi, alla destinazione del patrimonio ed all'assenza di scopo di lucro ed alla non distribuzione di utili ed attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni socia-

li o su determinati affari.

6 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti sarà esercitata dall'organo di controllo sempre che tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro, altrimenti l'organo amministrativo provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ART. 7 - Lavoratori, utenti, volontari

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In un apposito regolamento potranno essere previste le forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretti né indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione, in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

TITOLO III

Patrimonio, entrate e bilancio

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

1 - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, come disposto dall'Ing. Mario Gini con testamento pubblicato in data 8 maggio 2006 come già sopra specificato.

Tali beni sono stati descritti nell'atto di redazione dell'inventario di eredità successivo all'atto di costituzione della Fondazione stessa;

2 - dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori e quant'altro perverrà a qualsiasi titolo alla Fondazione (compresi i beni acquistati dalla Fondazione stessa);

3 - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

4 - dalla parte di rendite o redditi non utilizzati che, con decisione dell'organo amministrativo, è destinata ad incrementare il patrimonio;

5 - dai contributi attribuiti al patrimonio provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'atto costitutivo e successivamente quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non potrà essere inferiore al limite previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 9 - Entrate

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

1 - le rendite del patrimonio;

2 - i contributi ed i finanziamenti di soggetti privati;

3 - le elargizioni di enti e privati;

4 - le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione;

5 - i proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;

6 - i contributi dello Stato e di enti pubblici;

7 - i contributi di organismi europei ed internazionali;

8 - le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;

9 - i rimborsi, i corrispettivi, i ricavi o le entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o

in accreditamento e non solo per l'esercizio delle attività istituzionali;

10 - qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;

11 - ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 10 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio l'amministratore unico redige ed approva, previo parere dell'organo di controllo, il bilancio di esercizio corredato dalla relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO IV

Durata ed estinzione

Art. 11

1 - La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2 - La Fondazione si estingue:

a) con decisione dell'organo amministrativo quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi o per le altre cause di cui all'art. 27 del codice civile.

b) quando l'amministratore unico sia impossibilitato a continuare l'incarico e non esista o non sia valido o non sia applicabile il documento che stabilisce il suo sostituto.

3 - In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa:

a) verranno nominati uno o più liquidatori dall'organo amministrativo ovvero, in caso di sua impossibilità o inattività, dal presidente del tribunale competente su istanza di qualsiasi interessato;

b) tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui la Fondazione è dotata sarà devoluto, ad opera dei liquidatori e, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, com-

ma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, a favore della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano in quanto Ente del Terzo settore o, in subordine, a favore di altro Ente del Terzo settore ad essa strettamente collegato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con l'obbligo di utilizzare detto patrimonio in conformità agli scopi della Fondazione Cav. Guido Gini sopra enunciati.

ART. 12 - Entrata in vigore dello statuto

La Fondazione è retta immediatamente dalle clausole del presente statuto, ad eccezione delle clausole statutarie la cui applicabilità è subordinata all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sezione altri enti del Terzo settore.

ART.13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni.

Si osserveranno, per quanto applicabili, le norme e le clausole sulle Onlus fino a quando non si verifichi la fattispecie di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; successivamente cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola relativa alle Onlus.

Firmato: Guido Gini - Angelo Ausilio Notaio.



Prefettura di Venezia

PROT. 1213/10/AREA IV

Vista la richiesta intesa ad ottenere per conto della Fondazione Cav. Guido Gini ONLUS, con sede in via Miranese 13 Mirano VE, un certificato di iscrizione della stessa nel registro delle persone giuridiche;

visti gli atti d'ufficio;

visto il DPR 361/2000 contenente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private

SI ATTESTA

che la **Fondazione Cav. Guido Gini ONLUS** è iscritta al nr. **418** del registro delle persone giuridiche qui istituito ai sensi della citata normativa.

Per quanto qui fatto trascrivere a cura dell'ente, la firma e la legale rappresentanza dello stesso spettano al sig. Guido Gini nato il 12 giugno 1971 in Udine.

Venezia, 29 novembre 2018

p. il Viceprefetto Vicario
Il Funzionario incaricato
(Pivetta)